

**Civile Decr. Sez. 5 Num. 29955 Anno 2025**

**Presidente:**

**Relatore:**

**Data pubblicazione: 13/11/2025**

## **DECRETO**

sul ricorso iscritto al n. 10993/2022 R.G. proposto da:  
MAXIM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLIBIO 15,  
presso lo studio dell'avvocato LEPORE GIUSEPPE  
(LPRGPP65B14H501X) che la rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE  
ENTRATE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI  
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO  
(ADS80224030587) che le rappresenta e difende

-controricorrenti-

nonché contro

AMA SPA, REGIONE LAZIO, CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

-intimate-

avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
ROMA n.4729/2021 depositata il 25/10/2021

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi  
dell'art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla  
comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte  
ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che – a norma dell'art. 380-bis, secondo  
comma, c.p.c. – deve provvedersi a dichiarare l'estinzione del  
giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., deve  
provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali,  
avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per  
l'integrale compensazione tra le parti.

**P.Q.M.**

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese.

Così deciso in Roma, il 10/11/2025

Andrea Antonio Salemmme